

zione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Torino e negli Uffici di sorveglianza di Novara e Pavia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Torino e per gli uffici di sorveglianza di Novara e Pavia, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, Verbania, Vercelli e Pavia;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Torino e gli Uffici di sorveglianza di Novara e Pavia.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A03440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 marzo 2015.

Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'articolo 39, comma 7-bis, che prevede che «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità» e che «con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili,



le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia”;

Visto il comma 1 del citato articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo, finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, recante la “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 2015, n. 27, con il quale, in attuazione del citato articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, sono stabilite, con riferimento agli interventi del Fondo di garanzia in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialità, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonché la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il più ampio accesso al Fondo, prevedere una procedura di prenotazione della garanzia, direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali che intendono richiedere un finanziamento a un soggetto finanziatore abilitato all'esercizio del microcredito;

Sentito l'Ente nazionale per il microcredito;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole “soggetti finanziatori.” sono inserite le seguenti: “le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del TUB e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, nonché”;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis

Prenotazione della garanzia

1. Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura diretta di accesso al Fondo prevista dal presente articolo.

2. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La richiesta di prenotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al “microcredito”, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.


4. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

5. La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione “microcredito” del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo, il codice identificativo della prenotazione di cui al comma 4.

6. La prenotazione conserva la sua validità per sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al comma 5. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.

7. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al “microcredito”, è riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo.

8. Il Ministero dello sviluppo economico definisce modalità, anche telematiche, di accesso da parte dell'Ente nazionale per il microcredito ai dati relativi alle operazioni di microcredito garantite dal Fondo.»;



c) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge, l'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese. Con le predette risorse possono essere costituite apposite sezioni speciali del Fondo, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, utilizzabili per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto.»;

d) all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo con quanto stabilito dal presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo così integrate sono pubblicate nel sito Internet del Fondo.

3 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione di apposita circolare del Gestore del Fondo, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1375

15A03471

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola dell'infanzia paritaria SS. Annunziata cooperativa sociale», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA COOPERATIVA SOCIALE»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 68.884,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 90.671,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 61.756,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA COOPERATIVA SOCIALE», con sede in Andria (BA) (codice fiscale 06633070724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Destino (C.F. DSTGNN-46P28B619Z), nato a Canosa di Puglia (BA) il 28 settembre 1946, e ivi domiciliato in via Andrea Doria, 22/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03457

